



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI
CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell' Ambiente;

VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell' Ambiente in “Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” (di seguito anche MATTM);

VISTO il DPCM n. 142 del 10 luglio 2014 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO l'articolo 9 del sopracitato DPCM che istituisce la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali (di seguito anche DG SVI);

VISTO il DCPM del 6 dicembre 2017, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-4632 il 29 dicembre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della DG SVI al dott. Francesco La Camera;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, nell'ambito del quale il MATTM è stato individuato quale beneficiario dei seguenti due progetti “CREIAMO PA – Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” (CUP F49J17000390007), a valere sul , Asse 1, Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3, e “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” (CUP F59J17000330007), a valere sull'Asse 3, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” come integrato e modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;

ed in particolare gli artt. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ed in particolare l'art. 1, comma 424 che stabilisce che “l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali

e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”;

VISTO l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce:

- al comma 1 che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”*;
- al comma 6, primo periodo, che *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”*;
- al comma 7 che *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”*;
- al comma 8 che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”*;
- al comma 9 che *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”*;

VISTO altresì, l'art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che stabilisce al comma 1 che *“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, [...] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]*;

DATO ATTO che ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate della DG SVI;

RITENUTO che la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dai singoli dirigenti delle divisioni della DG SVI, con l'adozione, da parte del direttore generale, delle determinazioni a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole procedure;

RITENUTO, quindi, di adottare, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 216, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa è adottato, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 216, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi della DG SVI allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento.

Il programma biennale 2018-2019, ove necessario, potrà essere adeguato con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate della DG SVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente.

Francesco La Camera